



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.81 del 06/03/2019 - 11/04/2019</b> <b>Udienza pubblica del 05/03/2019</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Pubblico impiego - Questione di legittimità costituzionale proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso disposizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Applicazione del contratto di lavoro giornalistico di diritto privato – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo:</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 per violazione dell'art.117, secondo comma lett. l) che riserva alla competenza statale la materia ordinamento civile. Consentendo al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali di richiedere l'assunzione a contratto con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale dei giornalisti, la disposizione viola la riserva di contrattazione collettiva posta dal D. lgs n.165 del 2001, quale norma fondamentale di riforma economico-sociale. La stessa infatti si pone in contrasto con le previsioni della legge statale n.150/2000, che regola l'attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni e prevede una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti. Nè rileva in contrario il carattere temporaneo della norma censurata atteso che il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria. Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale dedotti in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nonché all'art.4, primo comma, numero 1) dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p>
<b>NOTE</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> Art.1, c.3°, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 09/02/2018, n. 5.



**Parametri costituzionali**

Costituzione art.3;

Costituzione art.97;

Costituzione art.117, secondo comma, lettera l);

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) art. 4, comma 1, numero 1).

**Altri parametri e norme interposte**

D. Lgs n.165/2001, art.40;

Legge n.150/2000.

**Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Marina Valli**



**Avvocato Resp: Marina Valli**

tel 091.7074874 – e.mail: [marina.valli@regione.sicilia.it](mailto:marina.valli@regione.sicilia.it)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: [urp@regione.sicilia.it](mailto:urp@regione.sicilia.it)